

Il presente testo non ha valore di ufficialità

**LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, n. 34:**

***COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N°33 DEL 23 AGOSTO 2007***

***E DALLA LEGGE REGIONALE 23/11/2007 n° 39***

**Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo,**

***(modifiche in blu e rosso a cura dell'AMiSS)***

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Finalità**

- 1) La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende:
  - a) salvaguardare la salute dei cittadini;
  - b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la propagazione;
  - c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico;
  - d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.

Art. 2

**Limiti di raccolta**

1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 2 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. La raccolta è consentita nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica; è consentita in tutti i giorni della settimana ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23.8.1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) nei terreni di pertinenza ed ai soggetti di cui all'art. 6 nell'intero territorio regionale.
3. Nelle aree montane è consentita tutti i giorni nella quantità di 4 chilogrammi pro capite da parte dei residenti. I Comuni, sentita la Provincia, possono motivatamente elevare la quantità consentita sino a 8 chilogrammi.

4. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:
  - a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
  - b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
  - c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
  - d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
  - e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm. 5.
5. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. Per assicurare la riproduzione della risorsa la raccolta della calocybe gambosa non è consentita prima del 25 aprile.

### Art. 3

#### **Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei**

- 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale. Non è necessaria l'autorizzazione per i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della L. 352/93 limitatamente alla raccolta nei terreni di pertinenza. I non residenti nel territorio regionale richiedono l'autorizzazione alla Provincia nel cui territorio effettuano prevalentemente la raccolta
- 2) Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da:
  - a) fotocopia del documento di identità;
  - b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
  - c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
- 3) Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 2:
  - a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;
  - b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;
  - c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta.
- 4) Il tesserino, predisposto dalle Province, è conforme ad un modello unico regionale determinato dalla Direzione regionale Agricoltura ed ha validità quinquennale, decorrente dalla data di rilascio.
- 5) Il tesserino deve contenere:
  - a) numerazione progressiva;
  - b) data di rilascio;
  - c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
  - d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;
  - e) spazio per eventuali annotazioni;

- f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccogliitore dei vincoli da rispettare.
- 6) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, la Provincia provvede al rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda.
  - 7) Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della Provincia competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
  - 8) Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.
  - 9) Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. ~~I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito.~~
  - 10) Nelle aree montane, la raccolta dei funghi epigei spontanei, da parte dei residenti nel territorio comunale, è subordinata al solo possesso di un valido documento di identità ed alla previa comunicazione annuale alla Provincia per il tramite del Comune
  - 11) Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

#### ~~Art. 4~~

#### ~~Attestato di idoneità alla raccolta~~

- ~~1) Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 12 ore, un corso di micologia della durata di almeno 16 ore.~~
- ~~2) Per i candidati impossibilitati a frequentare il corso è concesso di acquisire, comunque, l'idoneità alla raccolta previo superamento di un test di verifica, da effettuarsi nell'ambito dei corsi di cui al comma 1.~~
- ~~3) A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.~~
- ~~4) I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire 120 giorni prima dell'inizio del corso.~~
- ~~5) Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, al Presidente della Giunta regionale.~~
- ~~6) I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge 352/93, tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.~~
- ~~7) Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale i corsi di cui al comma 1, al fine dell'aggiornamento delle conoscenze micologiche.~~

#### Art. 5

#### **Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei**

- 1) I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30.
- 2) Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.

- 3) Sono esonerati dal contributo per l'autorizzazione i residenti nelle aree montane limitatamente alla raccolta di cui all'art. 3, comma 10 ed i raccoglitori che abbiano compiuto il cinquantasettesimo anno di età.
- ~~4) Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai micologi iscritti al Registro nazionale, previa richiesta di esonero presentata dall'interessato.~~

#### Art. 6

### **Raccolta per l'integrazione del reddito**

- 1) I residenti nel territorio regionale che effettuano la raccolta al fine di integrare un reddito annuo individuale inferiore ad € 13.000,00 possono essere autorizzati, nell'intero territorio regionale, alla raccolta dei funghi spontanei in tutti i giorni della settimana nella medesima quantità consentita ai residenti nel comune di raccolta.
- ~~2) Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, dimostrando di appartenere ad una delle categorie elencate e corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, riferiti all'anno precedente la richiesta.~~
- ~~3) La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori del comune di appartenenza.~~
- 4) I raccoglitori che godono dell'agevolazione al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel DPR 376/1995.
- 5) Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.

#### Art. 7

### **Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici**

- 1) Nelle terre civiche ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3.3.1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) rese identificabili da tabellazione lungo le strade di accesso, la raccolta è riservata in via esclusiva ai residenti nella comunità titolare secondo la regolamentazione dell'organismo di gestione, ferma l'applicazione della L. 1766/1927 e del R.D. 332/1928 concernenti il riordino degli usi civici.
- 2) Tale diritto viene esercitato con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata". Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.
- 3) Le Province ed i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di gestione delle terre civiche per definire modalità e condizioni di accesso alla raccolta nelle aree di cui al comma 1, delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 10, ovvero dell'art. 8 e dei partecipanti ai corsi di cui agli artt. 18 e 19.
- 4) Previa presentazione di un adeguato piano di conduzione silvocolturale delle terre civiche, per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema, la Provincia autorizza l'organismo di gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici nelle quantità previste dal piano, fatti salvi comunque i prelievi degli utenti.
- 5) Alle medesime condizioni di cui al comma 4 e previa tabellazione ai margini dei propri fondi la Provincia può autorizzare gli altri proprietari di fondi a riservarsi la raccolta in via esclusiva ed a realizzare aree di raccolta a fini economici.

## Art. 8

### **Permessi temporanei per i non residenti in Regione**

- 1) I non residenti in Regione privi dell'autorizzazione di cui all'art. 3, ma in possesso di autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei rilasciata da organismi extra regionali o di attestato di idoneità di cui all'art. 22, possono essere temporaneamente autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei dal Comune interessato dalla raccolta, mediante rilascio di apposito permesso abilitante alla raccolta nell'ambito del territorio comunale e previo versamento del contributo determinato dal Comune.
2. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.

## Art. 9

### **Autorizzazioni per scopi scientifici**

- 1) Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta
- 2) Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad Aziende sanitarie locali (ASL), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise "G. Caporale", al Dipartimento Provinciale di L'Aquila dell'Agenzia regionale tutela ambientale (ARTA), di seguito denominato Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Università, istituti scolastici e organismi scientifici.
- 3) Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla Direzione regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di tre persone appartenenti a ciascun ente o associazione.
- 4) Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.
- 5) In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate.
- 5 bis) Le Province nell'ambito dei corsi di micologia di cui agli artt. 18 e 19 possono rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano tali corsi».

## Art. 10

### **Modalità di raccolta**

- 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
- 2) Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

- 3) E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
- 4) Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.

#### Art. 11

#### **Divieti di raccolta**

1. Ferme le norme vigenti in materia di parchi e riserve naturali, la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
  - a) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
  - b) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti

#### Art. 12

#### **Limitazioni temporali**

- 1) La Giunta regionale, ~~sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14,~~ su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.
- 2) La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione ~~dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14,~~ su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

#### Art. 13

#### **Convenzioni tra territori confinanti**

- 1) Le Province confinanti con i territori appartenenti a Province di altre Regioni possono sottoscrivere apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi.

#### ~~Art. 14~~

#### ~~**Commissione tecnico-consultiva regionale**~~

- ~~1) E' istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica 4 anni ed è composta da:~~
  - ~~a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;~~
  - ~~b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato;~~
  - ~~e) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato;~~

- ~~d) un docente universitario esperto di materie botaniche;~~
  - ~~e) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;~~
  - ~~f) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni provincia;~~
  - ~~g) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL e suo delegato;~~
  - ~~h) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL e suo delegato;~~
  - ~~i) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;~~
  - ~~l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato.~~
- ~~2) La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. c), f) e g) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.~~
- ~~3) La commissione:~~
- ~~a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;~~
  - ~~b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;~~
  - ~~c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;~~
  - ~~d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;~~
  - ~~e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;~~
  - ~~f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;~~
  - ~~g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;~~
  - ~~h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta.~~
- ~~4) La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.~~

## Art. 15

### Centri micologici regionali

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e il Dipartimento ARTA di L'Aquila sono individuati quali centri micologici regionali.
2. L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila promuovono lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative.
3. L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila sono a disposizione del Servizio sanitario regionale quali strutture di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni.
4. L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila concorrono all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici».

## Art. 16

### **Ispettorato micologico**

- 1) In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico.
- 2) L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo.
- 3) Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352.
- 4) Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti all'Albo nazionale.

## Art. 17

### **Funzioni dell'Ispettorato micologico**

- 1) All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:
  - a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;
  - b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;
  - c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;
  - d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);
  - e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;
  - f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio;
  - g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;
  - h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.

## Art. 18

### **Corsi di preparazione alla commercializzazione**

- 1) Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le Università, le Associazioni micologiche, gli Enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 22.

## Art. 19

### **Attività di educazione e informazione**

- 1) La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico, del Dipartimento ARTA di L'Aquila, degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come

componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente

Art. 20  
**Vigilanza**

- 1) La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.
- 2) Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione.

Art. 21  
**Sanzioni**

- 1) Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, oltre la confisca del raccolto, si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) da €25,00 a €50,00 per la mancata pulitura dei corpi fruttiferi ai sensi dell'art. 10 e per la violazione delle limitazioni alla raccolta di cui all'art. 2;
  - b) da €100,00 a €200,00 per l'esercizio della raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;
  - c) da €100,00 a €400,00 e confisca del raccolto per chi:
    - 1)esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione ovvero senza il permesso di cui all'art. 8;
    - 2)contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10 diverse dalla mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
    - 3)viola i divieti di cui agli artt. 11 e 12;
  - d) da €300,00 a €600,00 per chi:
    - 1)procede alla tabellazione di aree senza l'autorizzazione di cui all'art. 7 commi 3 e 4;
    - 2)rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7;
    - 3)commercializza i funghi in violazione dell'art. 22;
  - e) **da €50,00 a €100,00 per la violazione delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.**
- 2) La confisca del prodotto raccolto è attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza ovvero a consegnarli ai soggetti titolari delle aree tabellate, ai sensi dell'art. 7, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.
- 3) Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione.
- 4) Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'art. 138 del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio, con riferimento alla località in cui è stato contestato

l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa alla Provincia di cui all'art. 3 comma 1.

- 5) Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui alla lettera b) e ai punti 1) e 2) della lettera c) del comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è revocata.
- 6) I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia competente per territorio ai sensi del comma 4, la quale provvede a ristornare, in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata.

#### Art. 22

### **Commercializzazione dei funghi epigei spontanei**

- 1) La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente alle persone riconosciute idonee alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio.
- 2) La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dagli ispettorati micologici, che deve indicare provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo.
- 3) L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione.
- 4) I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi.
- 5) E' ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14.7.1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e s.m. o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo proposto dalla Direzione regionale Sanità, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato decreto.

#### Art. 23

### **Disposizioni finanziarie**

- 1) I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati all'espletamento delle funzioni derivanti dall'applicazione della presente legge ed al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica ai sensi degli artt. 18 e 19.
- 2) I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati ad interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.

#### Art. 24

### **Norme transitorie e finali**

- 1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, l'obbligo di presentazione dell'attestato di cui alla lett. a) del comma 2 del predetto articolo decorre dal 1° gennaio 2007, fino a tale data il richiedente deve presentare una autocertificazione in cui attesta di possedere le conoscenze micologiche necessarie alla raccolta dei funghi.
- 2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 sono comunque validi, in alternativa all'attestato di cui alla lett. a) del comma 2 del citato articolo, gli attestati di frequenza a corsi di

micologia, della durata documentabile di almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore della Decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996, n. 686.

- 3) Ai fini del conseguimento dell'attestato di cui all'art. 4, per le persone nate anteriormente al 1° gennaio 1955 è sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica.
- 4) L'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 21 per la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi decorre da 1° gennaio 2008.
- 5) Sono fatti salvi i diritti di uso civico delle comunità locali, dove formalmente riconosciuti dalla Regione.

#### Art. 25

#### **Abrogazioni**

- 1) A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli artt. 13, 14, 16 nonché l'art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della L.R. 11.9.1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).

#### Art. 26

#### **Pubblicazione**

- 1) La presente legge è pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 Novembre 2006

---

#### **Art. 19 della legge regionale n°33 del 23 Agosto 2007**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Per l'anno 2007, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta sono ritenuti validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia della durata documentabile di almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).
2. In sede di prima applicazione della presente legge le aree di raccolta sostenibile a fini economici di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. 34/2006 come modificata dalla presente legge, sono autorizzate a semplice richiesta degli organismi di gestione, salvo l'obbligo della tabellazione, per un periodo transitorio biennale.

#### Art. 20

**Modifiche alle LL.RR. 19/2003: "Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative" e 5/1997: Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle Cooperative di cui alla L.R. 64/1990**

1. L'art. 3 della L.R. 19.11.2003, n. 19 è così modificato:

Le misure di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) si applicano al personale dipendente assunto a tempo indeterminato che opera nella stessa agenzia formativa da almeno due anni, con priorità al personale dipendente a tempo indeterminato delle agenzie formative iscritte nell'elenco previsto dall'art. 29, comma 1, della L.R. 111/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2000 risulti iscritto all'albo istituito ai sensi dell'art. 28 della stessa legge".

2. Il comma 1 dell'art. 4 della medesima L.R. 19/2003 è così integrato, di seguito al primo periodo:

La Regione, altresì, eroga benefici economici:

ai dipendenti delle agenzie formative che sottoscrivono i piani di esodo per intraprendere un'attività in forma individuale o associata;

ai soggetti privati che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, dipendenti delle agenzie formative che sottoscrivono i piani di esodo, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative con applicazione del relativo C.C.N.L.;

alle Amministrazioni pubbliche che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, dipendenti delle agenzie formative che sottoscrivono i piani di esodo, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative.

L'erogazione dell'incentivo verrà prioritariamente concesso a coloro che hanno i requisiti per il prepensionamento e a coloro che sono sottoposti a procedure di mobilità.

Successivamente, a richiesta, saranno concessi incentivi agli altri dipendenti.

3. La lett. a) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 13.1.1997, n. 5 recante: Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle cooperative di cui alla L.R. 9.5.1990, n. 64, è così sostituita: "a) la proroga sia contenuta entro il limite massimo del 31 dicembre 2010".

#### Art. 21

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Sono fatti salvi: l'art. 1; l'art. 2 comma 1; gli artt. 6, 7; l'art. 8 comma 1; gli artt. 9, 10, 11, 12, 14, 16, l'art. 17 comma 3 e 20 i quali entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul *B.U.R.A.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 Agosto 2007